

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
2017/2019**

**a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione di concerto con il Responsabile della
trasparenza**

IL QUADRO NORMATIVO

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, furono approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, entrata in vigore il 28 novembre 2012, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un ampio e complesso sistema organico di prevenzione della corruzione, poi attuato, in prima applicazione, attraverso una serie di interventi normativi succedutisi tra il dicembre 2012 e i primi mesi del 2013, e segnatamente:

- Il D.Lgs. 235/2012, Testo Unico delle cause di incandidabilità;
- il D.Lgs. 33/2013 sulla Trasparenza amministrativa;
- il D.Lgs. 39/2013 sulle inconferibilità ed incompatibilità negli incarichi ricoperti nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato.

La *ratio* sottesa al *corpus* normativo sopra menzionato consisteva nel convincimento che il contrasto alla corruzione si attuasse, prima che sul versante penale, attraverso un'efficace azione sul piano amministrativo, facendo leva su meccanismi organizzativi e procedurali in grado di prevenire il fenomeno e che questa fosse l'occasione di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo, nel nostro ordinamento, nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione, nella direzione più volte sollecitata dagli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Il quadro normativo di riferimento per le Amministrazioni pubbliche in materia di adozioni di misure anticorruzione venne completato all'epoca, in particolare con:

- la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che forniva importanti chiarimenti con particolare riguardo alla figura del Responsabile dell'anticorruzione e dei referenti che lo coadiuvano nel delicato compito allo stesso assegnato;
- la Delibera CIVIT n. 72/2013, con cui si era provveduto all'approvazione del PNA, che costituiva modello e indirizzo per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (*infra* PTPC) delle singole Amministrazioni centrali, regionali e locali e che costituì anche il modello assunto per la formulazione anche del Piano delineato dal Consiglio regionale del Veneto;
- la Delibera CIVIT n. 75/2013, che approvava le Linee guida in materia di Codici di Comportamento che devono essere adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e del Codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62.

Particolare importanza rivestiva, in tale fase, l'Intesa Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, che, prevista dai commi 60 e 61 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, aveva definito i termini per la formulazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, da adottarsi, in sede di prima applicazione, entro il 31 gennaio 2014.

L'Intesa aveva fornito indicazioni relative agli adempimenti attuativi discendenti dalle disposizioni della Legge 190/2012 e dei Decreti delegati (in particolare del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità di incarichi), ed in particolare, con riferimento alle Regioni, veniva prevista la possibile nomina di diversi Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di diversi Responsabili per i Consigli e per le Giunte regionali, in ragione dell'autonomia organizzativa degli stessi ed in una logica di coordinamento tra le attività svolte: quanto sopra "attesa la peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali, Giunta regionale e Consiglio regionale, dotati rispettivamente di poteri esecutivi e di funzione legislativa e tra i quali intercorre un rapporto dialettico".

In esecuzione di tale complessivo quadro normativo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprie deliberazioni n. 4 e n. 5 del 23 gennaio 2014, nominava le figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione (nella persona del dott. Carlo Giachetti, dirigente del Servizio affari giuridici e legislativi) e di Responsabile per la Trasparenza (ora individuato, con deliberazione n. 63 del 6 maggio 2015, nella persona del dott. Claudio Rizzato, dirigente del Servizio per la Comunicazione) e dava corso alla approvazione, intervenuta con deliberazioni n. 7 del 28 gennaio 2014 e n. 8 del 28 gennaio 2014, rispettivamente, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014 – 2016 e del Programma per la trasparenza e l'integrità.

LA ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI

La attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità, hanno seguito l'iter programmato e sono risultati aderenti ai contenuti previsti dai rispettivi strumenti di programmazione, anche con le implementazioni periodiche che hanno caratterizzato il Programma triennale per la trasparenza al fine di seguire la evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Per una più compiuta disamina di dettaglio non può che rinviarsi, vuoi alle diverse sezioni del sito "Amministrazione Trasparente" popolate dai contenuti prescritti dal Programma per la Trasparenza e che danno evidenza oggettiva del perseguimento e conseguimento dei contenuti del Programma medesimo ed alle relazioni annuali curate dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, pubblicate sul sito "Amministrazione Trasparente".

In merito pare solo di poter segnalare la avvenuta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano cui hanno concorso:

- sia l'esercizio delle prerogative proprie dei Consiglieri regionali per attivare le competenze del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 39 del 2013, in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- sia il personale delle strutture del Consiglio regionale del Veneto nell'esercizio delle competenze cui risulta assegnato: basti pensare ai casi di astensione per conflitto di interessi;

e quale momento di elaborazione e contributo originale alla implementazione del Piano la introduzione di specifiche disposizioni nel corpus normativo regionale sulla scorta delle prerogative di esercizio della iniziativa legislativa e regolamentare.

Ci si intende riferire alla approvazione con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 28 aprile 2015 del Regolamento n. 2 del 2015 recante "Regolamento per il Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" ed alla integrazione del corpus normativo regionale con la introduzione della previsione di cui all'articolo 89 bis della legge regionale n. 12 del 1991 in materia di costituzione della Regione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile.

I MUTAMENTI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED IL PERCORSO DI DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il quadro di riferimento e la sua evoluzione sono offerti dal documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 18 gennaio 2017) con il quale si opera la ricostruzione dello scenario normativo ed amministrativo in materia di prevenzione della corruzione e disciplina della trasparenza, con la analitica individuazione della evoluzione del quadro normativo di riferimento, particolarmente significativo con riguardo al tema della trasparenza ed ai relativi atti attuativi assunti da ANAC, che nel loro insieme costituiscono i criteri cui si conforma il presente piano.

Tale assetto di riferimento risulta peraltro, già implementato nelle ultime settimane da ulteriori linee guida, vuoi in elaborazione da parte di ANAC (e ci si intende riferire in particolare agli schemi di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del D.lgs. 33 del 2013 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 97 del 2016), vuoi in parte già definite e già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ci si intende riferire alle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, cosiddetto "generalizzato" e alla deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 di ANAC concernente "Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016").

La deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto n. 3 del 18 gennaio 2017 di approvazione del documento di indirizzi, si pone pertanto in termini preliminari e propedeutici alla definizione del nuovo Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: in merito deve evidenziarsi che già con determinazione n. 12 del 28/10/2015, recante l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, l'ANAC aveva evidenziato la necessità di una interlocuzione e condivisione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, che, per quanto concerne il momento della definizione, sono identificabili nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e nel Responsabile per la Trasparenza e, per le Regioni, nei componenti degli organi di indirizzo politico della Giunta e del Consiglio.

Il legislatore ha rafforzato le citate raccomandazioni dell'Autorità, contenute nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, recependole, attraverso il D.Lgs. n. 97/2016, che ha modificato il comma 8 dell'art. 1 della legge n.190/2012, il quale, così novellato, recita:

"8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...)".

Con il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Determinazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità ha ribadito che anche gli organi di indirizzo dell'Ente devono contribuire alla definizione degli obiettivi fondamentali, in una logica di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione della Regione.

Alla luce di quanto esposto e al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni sopra citate, impartite per una "elaborazione" condivisa e partecipata della strategia di prevenzione della corruzione, sono stati definiti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sopracitata gli indirizzi per la predisposizione del presente documento con la definizione delle priorità strategiche per l'Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ulteriore profilo qualificante da segnalare è la nuova elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione in termini di Piano di prevenzione della corruzione e contestualmente di Piano della Trasparenza, unificati per effetto delle espresse disposizioni di cui al decreto legislativo n. 97 del 2016 e quale momento ed esito di un percorso che vede nella trasparenza amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera m) della Costituzione e tradotta nel diritto per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, lo strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni di potenziale illegalità nella misura in cui, portando in evidenza i dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle amministrazioni, consente una forma di rendicontazione pubblica della azione amministrativa

E da ciò consegue che il Responsabile per la trasparenza e il Responsabile per la prevenzione della corruzione come sopra individuati, hanno provveduto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ma in una logica operativa di connessione funzionale, alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ora inclusivo in apposita sezione di quanto costituiva oggetto, nel precedente periodo di programmazione, del Programma per la Trasparenza e l'Integrità

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale del Veneto, le cui attività consistono principalmente nello svolgimento delle funzioni dell'assemblea legislativa e di quelle amministrative e di gestione ad esse strumentali, nonché nel presidio di funzioni di garanzia rappresentate dalle figure del Garante regionale dei diritti della persona e dal Comitato regionale per le Comunicazioni, contraddistinte da autonomia funzionale, è dotato di un'articolazione organizzativa, orientata a fornire all'Assemblea l'assistenza necessaria allo svolgimento delle attività che ad essa competono.

Per la sua attività di amministrazione interna, il Consiglio del Veneto gode di una propria soggettività distinta da quella della Giunta regionale, che si traduce in autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, esercitata a norma dello Statuto regionale e del Regolamento consiliare.


La legge regionale 30 dicembre 2012 n. 53, *"Autonomia del Consiglio regionale"*, ha provveduto a normare l'organizzazione amministrativa del Consiglio, in attuazione della quale l'Ufficio di presidenza, in prima applicazione, nella nona legislatura regionale, con propria deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013, ha provveduto ad individuare i Servizi consiliari, determinandone le funzioni e, con deliberazione n. 78 del 22 agosto 2013, ha, altresì, individuato gli Uffici e le Posizioni dirigenziali individuali e nominato i relativi dirigenti. Con successivi provvedimenti, il Segretario generale ha provveduto a costituire le unità operative e le unità di staff.

Con la decima legislatura regionale, atteso che con l'entrata in vigore all'inizio della X legislatura del nuovo Regolamento del Consiglio regionale e con la conseguente diversa organizzazione dei lavori delle Commissioni e degli altri organi istituzionali, si rendeva necessaria una riorganizzazione delle strutture amministrative consiliari anche alla luce dei problemi e delle esigenze funzionali sorte in fase di prima applicazione, l'Ufficio di presidenza, con la propria deliberazione n. 24 del 24 marzo 2016 ha provveduto alla definizione di linee guida di riorganizzazione, nei termini di seguito indicati:

- miglioramento del supporto alla attività legislativa dei consiglieri e dei gruppi e alle attività istruttorie delle Commissioni consiliari attraverso il potenziamento del servizio legislativo;
- potenziamento dell'Ufficio stampa e comunicazione anche a seguito della riduzione dei giornalisti in organico conseguente alla mobilità di una giornalista avvenuta alla fine della scorsa legislatura e al collocamento a riposo di una unità nel prossimo futuro;
- rafforzamento della struttura dei servizi tecnici che provvede a gestire la sicurezza, l'efficienza dei servizi e il contenimento dei costi relativi all'attività ordinaria nonché alla razionalizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi;
- riorganizzazione del supporto al nuovo Garante dei diritti della persona in funzione del progressivo aumento di carichi di lavoro;

a cui sono conseguiti i successivi provvedimenti n. 46 del 2016 e n. 57 del 2016, con i quali si è materialmente operata la riorganizzazione della strutture dirigenziali di primo e di secondo livello.

Ne consegue come l'organizzazione amministrativa che opera a supporto dell'Organo consiliare è ora rappresentabile graficamente nella figura che segue.



IL NUOVO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito definito PTPCT, è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione costituisce un "processo", articolato in fasi tra loro collegate e volto a delineare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo e le misure di adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

La predisposizione del PTPCT, unitamente ai suoi aggiornamenti ed implementazioni, rappresenta un'importante occasione per un'analisi ponderata dell'organizzazione di un Ente e di individuazione, in essa, delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione, con conseguente predisposizione di tutte le misure idonee a prevenire il fenomeno.

Nel Piano, infatti, si delinea un programma di attività che, partendo da una preliminare fase di analisi ed esame dell'organizzazione – nel caso del Consiglio regionale del Veneto già attuata in sede di percorso di gestione della Qualità – individua le aree "sensibili" nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di natura corruttiva.

Attraverso il PTPCT, in buona sostanza, l'Amministrazione pone in essere azioni ponderate e coerenti tra loro, atte a eliminare o ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Ridurre il verificarsi di un rischio comporta di dover intervenire su due elementi: la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso.

Il presente PTPCT, quindi, intende confermarsi come un programma di attività che, attraverso l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia, costituisca uno strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per raggiungere tale risultato la predisposizione del Piano non può tradursi in un singolo adempimento isolato, ma deve esplicarsi in un processo continuo di analisi e miglioramento della realtà esistente, con l'obiettivo, una volta individuate le aree a maggior rischio, di tenerle costantemente monitorate.

Il nuovo PTPCT ribadisce quindi la individuazione dei processi maggiormente esposti a rischio corruzione come individuati dalla L. 190/2012 e dal PNA 2016, con riferimento ai quali, ed in rapporto alle funzioni proprie del Consiglio regionale, ne valuta i rischi di corruzione, confermando le misure organizzative atte a prevenirli e impostando un sistema di verifica a campione dei relativi adempimenti.

I principali OBIETTIVI, previsti e confermati, anche dal PNA 2016 sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Le MISURE per raggiungere gli obiettivi sopra elencati sono così declinate, anche in aderenza al PNA 2016:

- Trasparenza;
- Diritto di accesso e sua disciplina attuativa;
- Rotazione del personale;
- Verifica applicazione disciplina in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed obblighi di comportamento;
- “Whistleblowing” e tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;
- Formazione del personale.

I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

Oltre al ruolo di presidio della materia e di implementazione in via interpretativa ed attuativa del quadro normativo svolto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, a livello di singole Amministrazioni la legge n. 190/2012 e i decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 97 del 2016 attribuiscono un ruolo centrale alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e alla figura del Responsabile della Trasparenza, che assumono il ruolo di perni del sistema di prevenzione e degli adempimenti della trasparenza nell'ambito dell'Amministrazione.

A tali soggetti spettano la predisposizione del Piano e la vigilanza sulla sua attuazione, nonché il compito di proporre modifiche, sia quando vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Accanto alle figure sopra individuate rivestono un ruolo di fondamentale importanza anche altri soggetti. In primo luogo l'Autorità di indirizzo politico, nel caso del Consiglio regionale rappresentata dall'Ufficio di presidenza, chiamata, *in primis*, a designare i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; ad adottare il PTPC ed i suoi aggiornamenti, ma soprattutto, come peraltro già operato con la recente deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2017, competente a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in una logica di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione della Regione e che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Se la legge n. 190/2012, prevedendo la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, vuole costituire un unico soggetto quale perno di tutte le iniziative e responsabilità per l'efficace funzionamento dell'intero meccanismo dell'anticorruzione, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, allo scopo di contemperare l'intento del legislatore con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, ha previsto la possibilità di individuare Referenti per la prevenzione della corruzione. Tali soggetti, che sono stati individuati e si ritiene opportuno confermare nei Dirigenti Capi Servizi del Consiglio, sono chiamati a coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza nella definizione e nel monitoraggio del sistema qui delineato. Tali soggetti svolgono anche attività informativa nei confronti dei Responsabili, affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento.

Tutti i Dirigenti, per le aree di rispettiva competenza, ed i Responsabili delle strutture di unità operative e di staff svolgono quindi una significativa funzione in materia di anticorruzione e trasparenza, avendo essi imprescindibili poteri propositivi e di controllo, unitamente ad obblighi di collaborazione, monitoraggio e di

intervento in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In particolare, la gestione del rischio non può prescindere dal loro diretto intervento nell'individuazione dei punti maggiormente esposti a rischio nei processi di cui hanno la responsabilità e nella proposta di adeguate misure di prevenzione. Ai singoli dirigenti spetta, poi, di assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento, verificando le ipotesi di violazione dello stesso e adottando le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale.

E' anche confermato, dallo stesso Piano nazionale anticorruzione del 2016, il ruolo dell'Organismo interno di valutazione (OIV), sia sotto il profilo della valutazione della coerenza del PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale, sia sotto il profilo della assunzione degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza nell'ambito del sistema di valutazione della performance, oltre a doversi ricordare il coinvolgimento dell'OIV medesimo nella definizione del Codice di comportamento.

Più in generale, tutti i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione sono coinvolti nel processo di gestione del rischio. Essi, infatti, non solo sono chiamati ad osservare le misure contenute nel PTPCP, ma anche a funzioni attive, quali la segnalazione di situazioni di illecito o di ipotesi di conflitto di interessi.

Si ritiene di confermare, quantomeno in prima applicazione dell'attuale Piano triennale, la distinzione di ruoli e di figure del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, pur consapevoli dell'orientamento del legislatore, fatto proprio dalla stessa ANAC nella deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016", secondo il quale la integrazione sinergica ed incisiva fra prevenzione della corruzione e trasparenza postula una unica figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con conseguente necessità di motivare scelte difformi, facendo comunque salvo il coordinamento tra tali figure, ove distinte; quanto sopra:

- sia per ragioni qualificabili come di carattere sistemico, attesa la specifica competenza maturata dai responsabili come individuati dall'Ufficio di presidenza nel precedente periodo di programmazione e la intima coerenza fra le rispettive funzioni assegnate nell'ambito della organizzazione del Consiglio regionale del Veneto e quindi dei servizi cui risultano preposti, come confermate anche in sede di revisione organizzativa operata nella corrente decima legislatura;
- sia per ragioni di carattere organizzativo, volte a consentire di fronteggiare i possibili esiti applicativi della disciplina in materia di esercizio del diritto di accesso, prevedendo in prima istanza un ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione quale soggetto destinatario della istanza di accesso (lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 97

del 2016) relativa a “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto” e quale soggetto destinatario della richiesta di riesame (vedi comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 97 del 2016) per le ipotesi di “diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine” (e ciò verosimilmente con riferimento alle altre fattispecie di istanza di accesso e relativi destinatari, come individuati alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 5) ed in seconda istanza un ruolo del Responsabile per la trasparenza, in regime di esercizio di potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 2 comma 9 ter della legge n. 241 del 1990 in caso di ritardo, mancata risposta entro il termine o diniego, anche parziale da parte del Responsabile per la Trasparenza (e ciò con riferimento alla ipotesi di cui alla lettera d) sopra richiamata) ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante prime linee guida con indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni.

MISURE SIGNIFICATIVE GIA' ATTIVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Anche la definizione del Piano triennale 2017 – 2019 non può prescindere dal presupposto sistemico rappresentato dalla adozione e mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità, disegnato in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001:2008, strumento finalizzato a garantire il funzionamento ottimale della propria organizzazione amministrativa.

Come noto il Sistema di Qualità implementato dal Consiglio prevede processi di monitoraggio, di misurazione e di miglioramento per:

- dimostrare la conformità dei servizi;
- assicurare la conformità del Sistema di gestione della Qualità;
- migliorare in modo continuo l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Nell'ambito della Gestione della Qualità sono previste verifiche ispettive interne (*audit*), gestite mediante un apposito processo codificato e condotte da una squadra di *auditors*, composta da personale del Consiglio, opportunamente formato, che, ad intervalli regolari, provvede a verificare se il Sistema di Gestione della Qualità è conforme a quanto pianificato ed è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. Le procedure interne sulle verifiche ispettive prevedono una pianificazione degli *audit* in modo che tutti i processi siano verificati almeno una volta all'anno. Il processo delle verifiche ispettive interne costituisce un importante strumento direzionale per valutare in forma indipendente i processi e le attività del Consiglio regionale.

Unitamente alle suddette verifiche sono anche previste verifiche esterne, che si traducono anch'esse in rapporti di *audit*, contenenti raccomandazioni e tempistica delle azioni da intraprendere per ovviare alle criticità riscontrate nei singoli processi sottoposti a monitoraggio.

Dal 2012, attraverso il Piano della Performance, redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, che reca misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, sono anche state introdotte in modo sistematico rilevazioni sulla soddisfazione dei servizi offerti dalle strutture del Consiglio regionale.

E' del tutto evidente che la costante verifica ed il monitoraggio annuale di tutti i processi, unitamente ai meccanismi di interazione e confronto con i fruitori dei servizi resi, costituiscono misure fondamentali ed imprescindibili anche in chiave di prevenzione della corruzione. Anche la nuova normativa, infatti, individua tra le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi il monitoraggio dei processi (con particolare riguardo alla tempistica) e la creazione di canali di interazione e dialogo con i beneficiari dei servizi resi.

Per quanto poi concerne la trasparenza non può tralasciarsi di considerare come per il Consiglio regionale, e ben prima di ogni adempimento imposto dalla sopravvenuta disciplina in materia, la trasparenza con riferimento a tutti gli ambiti di intervento del Consiglio regionale, preminentemente tramite la consultazione del sito *internet* del Consiglio e delle banche dati *on line*, ivi comprese le soluzioni volte a consentire forme di

partecipazione al processo di formazione della volontà del Consiglio regionale e dei suoi organi, ha tradizionalmente consentito forme di ampia partecipazione dei cittadini che possono ottenere informazioni sull'*iter* delle iniziative legislative e sull'attività del Consiglio e delle Commissioni, potendo anche assistere, in diretta *streaming*, alle sedute del Consiglio regionale.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione di quegli ambiti di attività dell'amministrazione che devono essere presidiati, più di altri, mediante l'implementazione di misure di prevenzione della corruzione.

L'attività prodromica alla gestione del rischio è, quindi, la mappatura di tutti i processi presenti all'interno dell'Organizzazione.

Presso il Consiglio regionale del Veneto, nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità, sono già stati individuati e mappati i processi relativi alle attività svolte dalle strutture del Consiglio medesimo.

Tali processi, suddivisi in processi di sistema, primari e di supporto, sono sintetizzati graficamente nella Mappa dei processi sotto riportata:

Processi di sistema

Processi di sistema

- P17 – Gestire i documenti del sistema di gestione per la qualità
- P18 – Effettuare i riesami della direzione
- P19 – Gestire le non conformità e le segnalazioni
- P20 – Miglioramento dei processi e dei servizi
- P21 – Monitorare la soddisfazione dell'utente
- P22 – Effettuare gli audit del Sistema di gestione per la qualità



Processi primari

- P01 – Fornire assistenza agli organi consiliari nella attività decisionale (approvazione di leggi, provvedimenti amministrativi, pareri alla Giunta regionale, atti di indirizzo)
- P02 – Gestire il codice delle leggi regionali
- P03 – Fornire assistenza agli organi consiliari nell'esercizio dell'attività ispettiva
- P04 – Fornire supporto alle relazioni istituzionali ed internazionali e all'attività di comunicazione dell'immagine istituzionali
- P09 – Gestire l'amministrazione dei consiglieri e degli ex consiglieri
- P14 – Fornire servizi di informazione sulle attività istituzionali
- P15 – Gestire i servizi della biblioteca
- P16 – Fornire consulenza ed effettuare ricerche e studi ad hoc
- P23 – Fornire assistenza alla costituzione ed al funzionamento degli organi consiliari
- P24 – Attribuzione e controllo dei contributi ai Gruppi consiliari
- P26 – Vigilanza e controllo sul sistema della formazione professionale
- P27 – Fornire assistenza al Consiglio regionale nell'attività di nomina e designazione a pubblici incarichi
- P29 - Attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio sanitario

Processi di supporto

P06 – Pianificare, programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie

P07 – Gestire l'amministrazione del personale

P08 – Gestire la formazione del personale

P13 – Sviluppare e gestire il sistema informativo

P25 – Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture

P28 - Gestire le sedi del Consiglio regionale

I processi, così come sopra individuati, sono disciplinati da procedure gestionali, che definiscono le modalità operative per il corretto svolgimento delle attività che compongono i vari processi. In altri termini, per ciascun processo, vengono elencate le attività e le modalità operative in cui si esplica; determinate la sequenza e le interazioni fra i vari processi; stabilite le modalità di controllo e di verifica dell'efficacia dei processi stessi.

Sulla base del Sistema di Qualità adottato dal Consiglio regionale sono state codificate 29 procedure, di seguito elencate:

P01	Fornire assistenza agli organi consiliari nella attività decisionale (approvazione di leggi, provvedimenti amministrativi, pareri alla Giunta regionale, atti di indirizzo)
P02	Gestire il codice delle leggi regionali
P03	Fornire assistenza agli organi consiliari nell'esercizio dell'attività ispettiva
P04	Fornire supporto alle attività di relazioni esterne del Consiglio regionale
P06	Pianificare, gestire e controllare le risorse finanziarie
P07	Gestire l'amministrazione del personale
P08	Gestire la formazione del personale
P09	Gestire l'amministrazione dei consiglieri e degli ex consiglieri
P13	Sviluppare e gestire il sistema informativo e telefonico
P14	Fornire servizi di informazione sulle attività istituzionali
P15	Gestire i servizi della biblioteca
P16	Fornire consulenza ed effettuare ricerche e studi ad hoc
P17	Gestire i documenti del Sistema di gestione per la qualità del Consiglio regionale
P18	Responsabilità ed attività della Direzione per la gestione della organizzazione a supporto del Consiglio regionale del Veneto
P19	Gestire le non conformità e le segnalazioni
P21	Monitorare la soddisfazione dell'utente

P22	Effettuare gli audit del Sistema di gestione del Consiglio regionale Veneto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
P23	Fornire assistenza alla costituzione, rinnovo e modifica degli organi consiliari
P24	Attribuzione e controllo dei contributi ai gruppi consiliari
P25	Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture
P26	Valutazione e controllo strategico della formazione professionale
P27	Fornire assistenza al Consiglio regionale nell'attività di nomina e designazione a pubblici incarichi
P28	Gestire le sedi del Consiglio regionale
P29	Attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio sanitario
P30	Servizio automezzi e natanti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, già nel primo triennio di applicazione della disciplina di settore, aveva provveduto ad individuare i processi, tra quelli contenuti nel Manuale della Qualità sopra elencati, ritenuti, in ogni sistema di pubblica amministrazione a potenziale rischio di corruzione, sulla base di alcuni indicatori, di seguito elencati:

- 1) il livello di discrezionalità,
- 2) la rilevanza esterna,
- 3) la complessità,
- 4) il valore economico;
- 5) la frazionabilità,
- 7) l'impatto organizzativo, economico e sull'immagine,
- 8) le tipologie di controllo applicate.

Non solo: già in tale occasione si era potuto constatare come, dalla declinazione dei processi propri della istituzione del Consiglio regionale del Veneto, ed alla luce delle stesse indicazioni fornite dal comma 16 dell'articolo 1 della legge 190 del 2012, ai sensi del quale i procedimenti di interesse vanno individuati *“con particolare riferimento ai procedimenti di:*

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.*

atteso che non trovano applicazione nei confronti del Consiglio regionale del Veneto i procedimenti in materia di:

- a) autorizzazione o concessione;*

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

i procedimenti di interesse e le relative strutture di riferimento devono intendersi individuati, con riguardo alle fattispecie di cui alla lettera b) e lettera d) ed in relazione ai processi del Sistema della Gestione della Qualità, in prima applicazione del presente Piano, ed ora confermati, nei seguenti:

P07	Gestire l'amministrazione del personale SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI
P08	Gestire la formazione del personale SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI
P13	Sviluppare e gestire il sistema informativo e telefonico SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE
P25	Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture SERVIZIO AFFARI GENERALI
P28	Gestire le sedi del Consiglio regionale SERVIZIO AFFARI GENERALI

A tale scopo, il Responsabile della Prevenzione, con riferimento ai processi come sopra individuati aveva valutato, di concerto con i relativi dirigenti responsabili dei servizi così come sopra individuati, e conferma anche per il presente periodo di programmazione, il grado di rischiosità dei processi indicati e proposte, con particolare riferimento ai processi medesimi, le misure di prevenzione che avevano caratterizzato il primo piano triennale di prevenzione della corruzione.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(vedi per un quadro riassuntivo e di sintesi delle diverse misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza di seguito illustrate, la tabella A) in calce al presente documento)

Il processo di gestione del rischio consiste, principalmente, nell'individuazione e valutazione delle misure atte ad eliminare o ridurre la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi, nell'ambito delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

La normativa in materia ha disposto misure di prevenzione del rischio obbligatorie, in quanto individuate dalla normativa stessa e dalle relative disposizioni attuative, e previsto la possibile adozione di misure ulteriori, rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPCT, poiché ritenute dall'Amministrazione utili ad ottenere un più alto livello di controllo del rischio nei propri processi.

Di seguito, vengono illustrate le misure previste dal PNA e, dunque, recepite obbligatoriamente nel presente PTPCT, con riserva di individuare ulteriori misure anche sulla base delle proposte formulate dai responsabili dei processi, per l'eliminazione/contenimento dei possibili fattori corruttivi.

TRASPARENZA

La trasparenza amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera m) della Costituzione, tradotta nel diritto per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti normativamente previsti e/o derivanti dalla elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di merito, si configura quale strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni di potenziale illegalità nella misura in cui, portando in evidenza i dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle amministrazioni, consente una forma di rendicontazione pubblica della azione amministrativa, agevola quindi sistemi di accountability totale dell'organizzazione e dell'azione amministrativa e limita in questo modo il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell'agire pubblico.

Questo il criterio che ha presieduto agli interventi del legislatore e da ultimo alla disciplina in materia del decreto legislativo n. 97 del 2016 che porta a compimento il percorso intrapreso, in primis, con la legge n. 190 del 2012 (che già individuava l'attuazione delle misure di trasparenza, oltre che strumento di misurazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche quale strumento imprescindibile ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione) e quindi dal decreto legislativo n. 33 del 2013 che qualifica la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione e postula la piena integrazione della trasparenza nel sistema della prevenzione della corruzione, unificando il Programma della Trasparenza in seno al Piano triennale di prevenzione della

corruzione, configurandolo in termini di sezione del Piano medesimo ed in tal senso adempiendo alla previsione normativa che lo configura quale contenuto necessario del Piano.

Elementi caratterizzanti il decreto legislativo n. 97 del 2016 possono certamente essere individuati nella assunzione della trasparenza quale principio che caratterizza la organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ed i rapporti con i cittadini, la modificazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa, l'introduzione del nuovo istituto del diritto di accesso cosiddetto "generalizzato" agli atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, la unificazione fra Piano per la prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità, la introduzione di nuovi obblighi, come peraltro anche il superamento di alcuni e la razionalizzazione di altri, in materia di pubblicazione; modifiche che decorrono nei loro effetti dalla data del 23 dicembre 2016 e con riferimento alla loro definizione in seno al presente strumento di pianificazione.

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, già a suo tempo approvato e reiteratamente implementato alla luce della evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi ed applicativi di riferimento, assume in questa sede valenza di sezione specifica e distinta, di cui all'allegato 1) al presente piano.

Ne consegue che in tale sezione di Piano, ed in conformità al quadro normativo ed interpretativo vigente come sopra ricostruito, trovano attuazione le misure di trasparenza, sia sotto il profilo della loro allocazione nel sito "Amministrazione Trasparente" e relative sezioni e sottosezioni di diverso livello, sia sotto il profilo della individuazione e denominazione del singolo obbligo e relativo contenuto con la indicazione del puntuale riferimento normativo, dei tempi di attuazione ed aggiornamento, nonché dei nominativi dei responsabili della trasmissione della pubblicazione dei documenti e delle informazioni ed infine dei tempi di durata della pubblicazione (come individuati già in sede di deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016").

Corre l'obbligo di evidenziare come, ad ogni effetto:

- Per la implementazione delle voci di nuova definizione, relative in particolare a incarichi amministrativi di vertice e ad altro titolo conferiti, nonché quelle riferite a dirigenti cessati, si rinvia alla definizione ultima dell'attuale documento di schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 97/2016;

- Per gli adempimenti di trasparenza per i quali non ricorra una fattispecie di dati da pubblicare, nella consapevole, oggettiva, evidenza della loro non configurabilità a fronte della specificità istituzionale di un ente quale il Consiglio regionale del Veneto, se ne darà puntuale evidenza con apposita nota nella relativa articolazione della sezione del sito.

Quale scelta metodologica, ed al fine di conseguire più elevati livelli di trasparenza secondo la ratio della evoluzione della disciplina di settore, si valuta altresì di mantenere la pubblicazione anche di dati per i quali la stessa non si configura più in termini obbligatori, atteso che si tratta di dati che nel loro complesso implementano il quadro informativo sulla azione della amministrazione, così di fatto intercettando ed anticipando, razionalizzandolo in una chiave di semplificazione procedimentale e di adempimenti, possibili esiti di esercizio del diritto di accesso generalizzato.

Infine si ricorda come, peraltro in aderenza a quanto già previsto dal Programma per la Trasparenza e l'Integrità, agli utenti della sezione Amministrazione trasparente è proposta, ad ogni loro visita, la possibilità di presentare reclami o suggerimenti, riguardanti, rispettivamente, i reclami, la tempestività di aggiornamento della documentazione e il formato aperto dei documenti pubblicati (ed il tasso di reclami pervenuti costituisce uno degli indicatori del sistema di gestione per la qualità valido anche ai fini della valutazione delle prestazioni) nel mentre i suggerimenti e le osservazioni critiche, potranno continuare a concernere qualsiasi aspetto della sezione.

DIRITTO DI ACCESSO E SUA DISCIPLINA ATTUATIVA

La soluzione individuata dal decreto legislativo n. 97 del 2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, prevede, accanto al tradizionale istituto del diritto di accesso (introdotto dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 che si riferiva esclusivamente ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali erano previsti specifici obblighi di pubblicazione) il cosiddetto diritto di accesso "generalizzato", ovvero il diritto di chiunque ad accedere a dati, informazioni e documenti pubblici, anche non oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 ed a prescindere dalla titolarità nel richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, ma solo "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti".

Sul punto deve rilevarsi come, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 97 del 2016, tale diritto di accesso è azionabile e ne deve essere assicurato l'effettivo esercizio da parte dei soggetti a ciò tenuti, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (termine scaduto il 23 dicembre 2016); peraltro non può non evidenziarsi come la declinazione delle soluzioni interpretative e delle misure attuative, che in senso generale non potrà prescindere dal temperamento della disciplina dell'istituto del diritto di accesso nelle sue varie accezioni con le diverse normative di settore, anche alla luce della giurisprudenza, che, tra l'altro già è intervenuta sul diritto di accesso nella accezione posta dal decreto legislativo n. 97 del 2016, non potrà altresì non essere rapportata alla specificità di ruolo e funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale e dei suoi organi e quindi della disciplina, anche statutaria e regolamentare, che tale ruolo e funzioni regola e presidia.

In tal senso basti evidenziarsi, e proprio nel senso sopra delineato, il sopravvenire, con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del documento ANAC recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di chi all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013".

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Il Consiglio regionale dispone di una sua specifica disciplina in materia di diritto di accesso, codificata, in tempi oramai risalenti, con il documento recante "Linee guida e criteri per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi del consiglio regionale", atto di natura regolamentare approvato dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione n. 351 del 2001 e successive modificazioni;

profili specifici riconducibili a fonti normative di disciplina del diritto di accesso sono poi rinvenibili nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio regionale, con riferimento a specificità di ruolo e funzioni proprie della istituzione del Consiglio regionale e dei suoi organi.

Trattasi pertanto di pervenire ad una sua complessiva revisione con la predisposizione di un draft di testo di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso per la sua successiva approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, a cura del responsabile della prevenzione di concerto con il responsabile della trasparenza, d'intesa con i dirigenti capi dei servizi interessati.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è una misura preventiva che, attraverso l'alternanza tra diversi operatori nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, finalizzate a creare situazioni di privilegio o ad indurre comportamenti illegali improntati a collusione.

La rotazione deve essere attuata avendo riguardo di assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie e disponibili, la piena funzionalità degli uffici, salvaguardando il mantenimento delle necessarie competenze e la continuità nella gestione amministrativa.

L'applicazione di tale misura di prevenzione deve essere adottata, fatta salva la circostanza in cui sussistano motivati impedimenti, connessi alle caratteristiche organizzative dell'Amministrazione.

L'adozione della misura richiede la previa definizione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione secondo criteri generali ed oggettivi, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge, con quelle volte a garantire il buon andamento dell'Amministrazione.

Il personale interessato dalla rotazione deve essere coinvolto in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative *in house*.

La misura, peraltro confermata alla attenzione delle pubbliche amministrazioni dallo stesso PNA del 2016, ha ricevuto sostanziale attuazione nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione delle strutture con la decima legislatura regionale, nei termini come già sopra rappresentati: valga in tal sede solo la considerazione in ordine alla avvenuta successione fra dirigenti nella responsabilità in parte significativa dei processi sopra qualificati a potenziale rischio di corruzione, soluzione tanto più rilevante in una realtà organizzativa, quale quella del Consiglio regionale, connotata da vincoli dimensionali nella stessa struttura amministrativa e dalla prioritaria esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità della azione amministrativa, garantendo la qualità delle prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento di attività specifiche che contraddistinguono ruolo e funzione istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi e strutture.

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate e della avvenuta rotazione in parte significativa degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello, pare, e solo quale misura a carattere residuale, ritenersi di proporre la definizione di criteri oggettivi di rotazione nel conferimento degli incarichi di componente delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso e selezione di personale, con la definizione a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione di criteri generali ed oggettivi, cui attenersi nella composizione delle commissioni medesime; quanto sopra nelle more della messa a regime della nuova disciplina in materia di

composizione delle commissioni aggiudicatrici così come definita dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recante il nuovo codice dei contratti e che già prevede, come i componenti delle commissioni medesime saranno scelti per sorteggio, su istanza della stazione appaltante, dai nominativi iscritti in apposito elenco costituito e tenuto presso ANAC, atteso che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

VERIFICA APPLICAZIONE DISCIPLINA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Nel precedente periodo di programmazione è stata dettata, fra le misure di attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione, una articolata disciplina in materia di:

- a) inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali;
- b) astensione in caso di conflitto di interessi;
- c) svolgimento di incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extra istituzionali;
- d) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage);
- e) formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

Al fine di assicurare puntuale e nel contempo semplificata attuazione, si è provveduto, previa intesa acquisita in sede di Comitato di direzione, a curare e definire apposita modulistica rapportata ai diversi adempimenti sopra considerati ed all'inserimento nell'apposita sezione, dedicata alle misure di attuazione, del sito "Amministrazione trasparente" dei relativi modelli.

Trattasi di modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della attestazione del ricorrere delle condizioni prescritte o dell'insussistenza delle cause a vario titolo ostative, ovvero per la richiesta delle relative autorizzazioni.

E' stata inoltre disposta la previsione nei contratti di assunzione del personale, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente e si è provveduto a prevedere l'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti (anche mediante procedura negoziata) della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Trattasi ora di verificare a regime il mantenimento costante della adesione alle misure attuative adottate ed assunte nel precedente periodo di programmazione, con la previsione di una verifica, d'ufficio a cadenza semestrale da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, in ordine al ricorrere delle fattispecie come sopra individuate (anche con richiesta di acquisizione della documentazione) e delle cui risultanze verrà dato atto in sede di relazione annuale sulla attività svolta in attuazione del presente PTPCT.

TUTELA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO GLI ILLECITI

Come noto l'articolo 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 54 *bis* nel D.Lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*).

Tale disciplina introduce una misura di tutela per chi contribuisce a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, ovvero "denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".

La disposizione prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la previsione di sottrazione della denuncia al diritto di accesso, ad esclusione delle ipotesi eccezionali di cui al comma 2 art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che dovrà assumere tutte le iniziative conseguenti.

L'istituto è stato confermato nel suo significato di strumento volto a promuovere l'etica e la integrità nelle pubbliche amministrazioni anche dal PNA 2016, ed oggetto di uno specifico approfondimento con la finalità di evitare che tale istituto, introdotto nell'ordinamento al fine di misura di prevenzione della corruzione e che in quanto tale, per sua natura implica "la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia in buona fede" ovvero effettuata "nell'interesse della amministrazione" non si traduca invece, in uno strumento utilizzato "per esigenze individuali" che nulla hanno a che vedere con la ratio del medesimo.

In tal senso, quale contributo per stimolare un utilizzo dell'istituto conforme alla sua ratio, deve segnalare la sopravvenuta determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" e che postula una specifica procedura relativa alla tutela della riservatezza della identità del segnalante, quale dipendente della pubblica amministrazione, con specifico ruolo in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione.

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, promuove iniziative volte ad assicurare un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di comportamenti illeciti e la effettività di tutela del dipendente che segnala illeciti.

L'efficacia delle suddette azioni deve essere periodicamente verificata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine di verificare eventuali lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti: ed in tal senso assume specifico significato e rilievo una azione formativa preventiva, su significato e forme di utilizzo dell'istituto e strumenti di tutela del segnalante.

In esito si ritiene di proporre l'elaborazione di una disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)" con la formale adozione, tra le misure di prevenzione da attuare nell'anno 2017, della procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici nel rispetto dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd whistleblower)", ponendo a sistema quanto già attuato nel precedente periodo di programmazione con la definizione fra le misure di attuazione del Piano 2014 – 2016, del "Modulo per le segnalazioni in regime di riservatezza ai sensi dell'articolo 54 – bis del decreto legislativo n. 165/2001 e della determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015" e del "Modulo per la segnalazione in regime di riservatezza delle discriminazioni conseguenti a segnalazioni di illecito".

FORMAZIONE

La formazione, per la sua rilevanza strategica nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pacificamente confermata dallo stesso Piano nazionale anticorruzione 2016, mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: favorire la diffusione di valori etici e della cultura della legalità;
- a livello specifico, rivolto ai soggetti direttamente coinvolti nella prevenzione della corruzione e sui temi ed adempimenti della Trasparenza (Responsabile; Referenti; dirigenti, personale e collaboratori addetti alle aree a rischio): favorire l'acquisizione di competenze in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in tema di gestione del rischio.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile della Trasparenza, con il supporto del Servizio gestione risorse umane, tenuto conto anche delle proposte dei Dirigenti preposti alle aree a maggior rischio di corruzione.

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza, coadiuvato dal dirigente del Servizio competente in materia di gestione risorse umane e dai dirigenti preposti alle aree a maggior rischio di corruzione, individua i fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza ed il personale da inserire nei relativi percorsi.

La offerta formativa si propone come articolata su due piani:

- Offerta generale: al fine di consentire una formazione sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, curata, in ragione di n. 2 ore anno (anche per più edizioni, per esigenze di aula) rispettivamente dal responsabile della trasparenza e dal responsabile della prevenzione della corruzione;
- Offerta specifica: in approfondimento della offerta formativa generale ed in rapporto a temi puntuali della disciplina in questione: in particolare iniziativa formativa, in ragione di n. 2 ore anno con riguardo al tema del whistleblower, ovvero della tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.

Il dirigente del Servizio competente in materia di gestione risorse cura l'organizzazione e l'attivazione dei suddetti corsi, monitora l'efficacia dei percorsi formativi intrapresi, attraverso la somministrazione ai partecipanti di questionari atti a rilevare il grado di soddisfazione registrato e l'indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi da attuare. Entro il 15 novembre di ogni anno, il medesimo Dirigente trasmetterà al Responsabile per la prevenzione della corruzione i dati relativi agli interventi formativi erogati, dettagliando il

numero dei dipendenti partecipanti e l'articolazione per strutture; il numero di giornate/ore di formazione erogata, l'indicazione dei soggetti che hanno erogato la formazione e la descrizione dei contenuti della stessa.

TABELLA A – MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

<i>Misure</i>	<i>Pagina del documento di Piano per la prevenzione della corruzione</i>	<i>Termini di adempimento</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Dirigente capo servizio responsabile</i>
Trasparenza	Pagina 20 ed allegato 1	Contenuti, modalità, responsabilità e termini come definiti dalla Sezione "Trasparenza"	Decreto legislativo 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni (decreto legislativo n. 97 del 2016) e relative linee guida ANAC	Responsabile per la trasparenza e responsabili servizi come individuati, ivi compreso responsabile per la prevenzione della corruzione
Rotazione del personale (commissioni di gara e commissioni di concorso)	Pagina 25	Provvedimento di definizione di criteri generali ed oggettivi (nelle more della attuazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016)	Articolo 1 comma 10 lettera b) legge 190 del 2012 (disposizioni in materia id cui al punto 7.2 della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016)	Responsabile della prevenzione della corruzione sentito il Comitato di direzione
Verifica applicazione disciplina in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed obblighi di comportamento: a) astensione per conflitto di interessi b) svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività ed incarichi extraistituzionali c) inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Pagina 27	Verifica d'ufficio a cadenza semestrale (anche con richiesta di acquisizione della documentazione) e risultanze in sede di relazione annuale	Art. 53 e 54 decreto legislativo n. 165 del 2001, decreto legislativo n. 33 del 2013 e decreto legislativo n. 39 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione

d) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) e) formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione				
Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti	Pagina 28	Definizione ed adozione di procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici ed iniziativa di carattere informativo/formativo a cadenza annuale (anno 2017)	art. 1 comma 51 legge 190 del 2012 (art. 54 bis d.lgs. 165 del 2001); determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015	Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con il Servizio competente in materia di formazione (per gli aspetti di formazione)
Formazione generale in materia di trasparenza ed in materia di prevenzione della corruzione	Pagina 30	Iniziative di carattere formativo a cadenza annuale (in sede di definizione / aggiornamento del Piano della formazione) Annuale per ogni anno del triennio	Art. 1, commi 5,8,10 lettera c) legge 190 del 2012 e determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015	Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza ed integrità, d'intesa con il Servizio competente in materia di formazione
Regolamento in materia di diritto di accesso	Pagina 23	Predisposizione di draft di testo di regolamento per la sua approvazione 15 dicembre 2017	Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97 del 2016	Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, sentiti i Servizi interessati